



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Reg. Data 30-09-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pinzi Silvia	A	SEVERINI PAOLA	A
BORRI MICHELE	P	PARIS SIMONE	A
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	P	ZEPPA RENATO	P
GIROLAMI SANDRO	P	SILEONI LUCA	P
SALTALAMACCHIA CATERINA	P	NALLI VALENTINA	P
PONTONI EDOARDO	A		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 7

Assenti 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor AMICI ABBATI MARIA BEATRICE in qualità di VICE-SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
GIROLAMI SANDRO
SALTALAMACCHIA CATERINA
NALLI VALENTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Durante la presentazione del punto all' O.d.G da parte del Presidente entra in aula il Consigliere Severini Paola. Il numero dei Consiglieri presenti è pari a 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267, il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il D.L. 20/02/2017 n.14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", convertito con modificazioni dalla L.18 aprile 2017 n.48, il quale indica espressamente gli "obiettivi" di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza, da prevedersi nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco, prevedendo fondi nazionali per la realizzazione dei suddetti sistemi da parte dei Comuni;

Dato atto che questa Amministrazione ha partecipato al bando di finanziamento statale per la "realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana per l'anno 2020", rientrando in graduatoria tra gli Enti finanziati come da Decreto del Ministero dell'Interno 30 dicembre 2020;

Dato atto che nel territorio comunale sono in fase di ultimazione i lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza oggetto del finanziamento di cui al punto precedente;

Rilavato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.15 del 15 gennaio 2018, pubblicato sulla GU n.61 del 14 marzo 2018, "Regolamento a norma dell'articolo57del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in vigore dal 29 marzo 2018;
- Il Regolamento UE n.2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/C e in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997 e che assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- Il D.Lgs.10 agosto 2018 n.101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con la quale si disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- il decreto legge 23 febbraio 2009 n.11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009 n.38, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ha previsto, all'art.6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- l'art.54 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni;

Dato atto che il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed in particolare, con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010, ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo.

Considerato che:

- tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;
- i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e dalla protezione dei dati personali;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio di Polizia Locale composto da n.18 articoli, che si allega alla presente deliberazione costituendo parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

Preso atto che il Segretario Comunale Dr.ssa Giuliana Appignanesi, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, “nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti”;

Dato atto che il responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nemmeno potenziale rispetto all'adozione del presente atto;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

Consiglieri presenti	n.	8
Consiglieri votanti	n.	8
Consiglieri astenuti	n.	0
Voti favorevoli	n.	8
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

1) di approvare il “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”, composto da n.18 articoli e viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____

Indice generale

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità e sistemi di videosorveglianza

CAPO II - PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

- Art. 4 - Titolare del trattamento
- Art. 5 - Responsabile del trattamento dei dati personali
- Art. 6 - Individuazione degli incaricati al trattamento e del personale addetto alla gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza
- Art. 7 - Autorizzazione all'accesso alla sala di controllo e ai dati personali

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 8 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali
- Art. 9 - Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori
- Art. 10 - Pubblicità dell'installazione ed informativa agli interessati
- Art. 11 - Diritti dell'interessato
- Art. 12 - Sicurezza dei dati
- Art. 13 - Comunicazione e diffusione di video e immagini
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 15 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE

- Art. 16 - Modifiche regolamentari

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 17 - Norme finali
- Art. 18 - Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, installati e gestiti nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Serrapetrona;
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana;
3. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo.
4. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
 - **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - **D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018**, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
 - **D. Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante:** "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."
 - **art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
 - decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
 - circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
 - **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6;
 - "**Provvedimento in materia di videosorveglianza**" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
5. Le scelte organizzative del Comune di Serrapetrona in tema di gestione del sistema di videosorveglianza, la determinazione dei principi generali per l'adozione delle misure di protezione dei sistemi e dei dati e la descrizione dei criteri per garantire trasparenza e informazione agli interessati nell'utilizzo del sistema di videosorveglianza sono oggetto di apposito disciplinare tecnico, da adottarsi con deliberazione della Giunta Municipale e attuato dal responsabile del trattamento dei dati relativi al sistema di videosorveglianza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

- b) per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- c) per **“trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- d) per **“titolare del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- e) per **“responsabile del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- f) per **“incaricato del trattamento”**, la persona fisica autorizzato a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- h) per **“terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- i) per **“violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- j) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- m) per **“disciplinare tecnico”**, il documento di natura organizzativa in cui sono contenuti gli indirizzi della Giunta Municipale e riportate le scelte di natura gestionale effettuate dal Comune di Serrapetrona in tema di videosorveglianza, in attuazione del presente regolamento e delle Linee guida del Garante Privacy.

Art. 3 – Finalità e sistemi di videosorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Serrapetrona - Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa ed eventualmente a quella delle altre forze dell'ordine, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'art. 2 sexies del D.Lgs. n. 196/03. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite

nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. L'impianto di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) garantire la sicurezza urbana, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti comunali e con le modalità previste nel disciplinare tecnico;
 - c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire o accertare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d) monitorare i flussi di traffico;
 - e) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - f) rilevare eventuali infrazioni al codice della strada, al fine di consentire un intervento immediato del personale di Polizia Locale, ai fini dell'accertamento della condotta;
 - g) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di eventuali piani comunali del traffico.

CAPO II - PROFILI SOGGETTIVI E RIPARTIZIONE DEI COMPITI

Art. 4 – Titolare del trattamento

1. Il Comune di Serrapetrona è titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente.
2. Il Sindaco del Comune di Serrapetrona è titolare del trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Serrapetrona per le finalità connesse alle attribuzioni e ai compiti da svolgere in qualità di Ufficiale del Governo, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi impartiti dalla Prefettura e secondo quanto previsto anche in sede di conferenza dei servizi.

Art. 5 - Responsabile del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile della Polizia Locale, o altra persona nominata dal Sindaco, è individuato, quale responsabile del trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso del sistema di videosorveglianza.
2. Il responsabile del trattamento, in base al presente regolamento, può delegare singole funzioni a collaboratori con le modalità previste dal disciplinare tecnico, previa approvazione del Sindaco.
3. Il responsabile deve rispettare quanto previsto dal codice privacy, dalle leggi vigenti di settore e dalle disposizioni del presente regolamento, in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza.
4. Al responsabile del trattamento sono affidati i compiti analiticamente individuati in allegato al disciplinare tecnico.
5. Il responsabile procede al trattamento dei dati e all'esecuzione dei compiti affidati attenendosi alle istruzioni scritte contenute nel disciplinare tecnico.
6. Il responsabile ed i soggetti autorizzati all'accesso ai sensi dell'art. 6, comma 6 del presente Regolamento custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti magnetici nonché la parola chiave per l'autenticazione informatica ai fini dell'accesso agli strumenti elettronici, per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza e l'accesso ai dati personali.

Art. 6 – Individuazione degli incaricati al trattamento e del personale addetto alla gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza

1. Il responsabile del trattamento dei dati designa, ai sensi dell'art 4 comma 10 del regolamento UE n. 679/2016 le persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali, in qualità di incaricati, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Gli incaricati sono individuati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.

4. Gli incaricati del trattamento sono autorizzati all'accesso al sistema di videosorveglianza e alle informazioni raccolte e registrate nei limiti del principio di necessità e di stretta indispensabilità, potendo svolgere le operazioni affidate dal titolare o dal responsabile, nel rispetto delle istruzioni riportate in allegato al disciplinare tecnico.
5. Preliminarmente alla preposizione all'autorizzazione all'accesso al sistema e allo svolgimento di operazioni di trattamento, mediante utilizzo degli impianti e degli strumenti installati per la videosorveglianza, i singoli incaricati sono formati al corretto uso dei sistemi, nonché al rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento e contenute nel presente regolamento.
6. Il responsabile del trattamento individua, con specifico atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici, nonché per l'accesso al sistema ove sono conservate le parole chiave per l'autenticazione al sistema di videosorveglianza, con le modalità previste nel disciplinare tecnico.
7. Il responsabile del trattamento è delegato dal titolare del trattamento a provvedere alla nomina degli addetti alla manutenzione ed alla gestione del sistema di videosorveglianza, in qualità di amministratori di sistema, secondo le linee guida impartite dal Garante privacy e quanto indicato nel disciplinare tecnico, di cui all'articolo 1, comma 5 del presente regolamento.

Art. 7 - Autorizzazione all'accesso alla sala di controllo e ai dati personali

1. L'accesso ai locali ove sono ubicati gli strumenti elettronici e ai dati è consentito esclusivamente a persone appositamente autorizzate, per iscritto, dal Sindaco, in qualità di titolare del trattamento per le attribuzioni di competenza statale, o dal responsabile del trattamento, secondo quanto indicato nel disciplinare tecnico.
2. Sono autorizzati, ai sensi del comma precedente, all'accesso diretto alla sala di controllo:
 - a. Il personale incaricato allo svolgimento di attività o servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza, per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento;
 - b. l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice penale;
 - c. il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, questi ultimi ai fini dell'attività ma previa autorizzazione all'accesso nominativa e sotto controllo del personale incaricato.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli incaricati del trattamento e i soggetti, di cui al comma 2 lettera a) e b) del presente articolo, hanno facoltà di accedere al sistema di videosorveglianza nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e necessità e delle istruzioni specifiche impartite dal titolare o dal responsabile.
5. I soggetti di cui al comma precedente, autorizzati all'accesso diretto al sistema, devono utilizzare le credenziali di autenticazione informatica (user-id e password) assegnate personalmente e rispettare l'obbligo del segreto e della riservatezza sulle informazioni acquisite nei limiti dello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, evitando di accedere a dati non necessari.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 – Modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa decisi dall'Amministrazione comunale.
2. Il sistema di videosorveglianza può avere ad oggetto esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
3. Le caratteristiche tecnico-funzionali del sistema e degli strumenti utilizzati per la videosorveglianza sono riportate in allegato al disciplinare tecnico e disponibili in caso di ispezioni o di controlli da parte dell'autorità competente.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
5. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini sono

- visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, secondo quanto previsto dalle Linee guida del Garante Privacy, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell' autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici.
 7. Per quanto riguarda la registrazione di immagini per finalità di sicurezza urbana, secondo le disposizioni specifiche di settore, il Comune ha facoltà di conservare i dati raccolti e registrati per 7 (sette) giorni, secondo le modalità descritte nel disciplinare tecnico.
 8. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.
 9. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
 10. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale.
 11. Gli strumenti elettronici installati per l'attività di videosorveglianza possono essere utilizzati anche per finalità statistiche e per finalità di promozione turistica, solo nelle ipotesi in cui le immagini siano riprese e registrate senza ricorrere al brandeggio, né utilizzare la modalità di ripresa in primo piano, escludendo quindi la ripresa che consenta di individuare l'identità delle persone che transitano nel luogo di osservazione.
 12. I dati acquisiti non possono essere utilizzati per l'irrogazione diretta, senza intervento dell' agente accertatore, di sanzioni conseguenti a violazione delle disposizioni del Codice della Strada.

Art. 9 – Uso delle telecamere ed obblighi degli operatori

1. La posizione dell'obbiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime sono predefinite dal responsabile del trattamento o suo delegato ed eseguite dai tecnici della ditta incaricata della manutenzione e dell'assistenza del sistema, secondo quanto previsto nel disciplinare tecnico.
2. La posizione degli strumenti e le fasi di ronda possono essere variate solo su specifica indicazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, dietro comprovate esigenze connesse all'esercizio di attività per le finalità indicate all'articolo 3, comma 2 lettere a), b) e c) del presente regolamento.
3. L'utilizzo del brandeggio delle telecamere da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:
 - controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo imminente segnalate al responsabile dell'impianto da verificarsi immediatamente;
 - supporto logistico ad operazioni di polizia condotte nei luoghi soggetti a videosorveglianza.
4. Le inquadrature devono comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
5. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici, non essendo ammesso l'utilizzo di ripresa all'interno di proprietà private o comunque di luoghi non aperti al pubblico.

6. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, le immagini registrate mediante il sistema di videosorveglianza possono essere oggetto di accesso e di verifica nell'arco temporale ammesso ai fini della conservazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 e 7 del presente regolamento, esclusivamente nelle ipotesi di effettiva necessità per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2 lettere a), b) e c), previa regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco ovvero provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta degli organi di Polizia Giudiziaria.
7. La mancata osservanza degli obblighi previsti nel presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari in capo al responsabile e agli incaricati del trattamento e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la possibilità di applicazione di sanzioni amministrative e di natura penale.

Art. 10 – Pubblicità dell'installazione ed informativa agli interessati

1. Il Comune, nella persona del responsabile del trattamento, provvedere a far conoscere ai residenti l'avvio del trattamento dei dati personali, a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, nonché tutte le operazioni di implementazione futura, mediante eventuale incremento dimensionale dell'impianto, attraverso la pubblicazione in internet, nonché mediante la diffusione di informazioni a mezzo stampa o l'affissione di manifesti informativi.
2. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall' art. 13 GDPR UE 679/2016, informa gli interessati al trattamento mediante affissione di adeguata segnaletica permanente nei punti di accesso al Territorio comunale sottoposto a videosorveglianza e, ove necessario, in prossimità delle telecamere utilizzate ai fini della ripresa delle immagini.
3. L'informativa è fornita utilizzando i modelli e le formule riportate in allegato al disciplinare tecnico e resi disponibili agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento, l'interessato, ai sensi dell'articolo 7 del codice privacy, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti dei dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero entro 30 giorni, previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
 - L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati per motivi legittimi, ancorché il trattamento sia pertinente allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità indicate nel disciplinare tecnico.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può delegare per iscritto persone fisiche, enti, associazioni od organismi, che lo rappresentino. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Ogni istanza deve essere specifica, motivata e formulata per iscritto utilizzando il modulo allegato al disciplinare tecnico e reso disponibile sul sito istituzionale del comune o presso il Comando Polizia Locale, e deve essere presentata direttamente al Comune o trasmesse al responsabile del trattamento mediante invio a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Non è consentito fornire direttamente copia delle immagini.
6. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
7. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
8. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini a norma dell'art. 391- quater c.p.p., può richiedere e acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita delibera di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
9. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
10. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
11. Nel caso di mancato riscontro alla istanza di esercizio dei diritti o di risposta non soddisfacente, l'interessato può presentare ricorso al Garante Privacy o all'Autorità Giurisdizionale ove ha sede il titolare del trattamento.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. Le misure di sicurezza adottate dal titolare e dal responsabile del trattamento, a protezione dei sistemi di videosorveglianza e dei dati, sono indicate e descritte in modo dettagliato in allegato al disciplinare tecnico.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel locale della sala di controllo chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.
3. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e registrazione sono consentiti esclusivamente da parte del personale della Polizia Locale, a ciò appositamente incaricato e autorizzato, nonché, nei limiti del principio di necessità, da parte dei tecnici addetti alla manutenzione del sistema, espressamente autorizzati dal responsabile del trattamento.
4. I supporti, sui quali sono registrati e memorizzati i dati acquisiti mediante l'utilizzo dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Locale.

Art. 13 – Comunicazione e diffusione di video e immagini

1. La comunicazione di video e immagini, è ammessa solamente nei casi previsti da legge o Regolamento, e codesto regolamento e dalle linee guida di videosorveglianza esposta dal Gruppo dei Garanti Ue (WP 29) per cui qualunque richiesta di acquisizione di informazioni estratte dai supporti di memorizzazione deve essere opportunamente motivata.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di immagini e fotogrammi, ripresi dal sistema di videosorveglianza, da parte di forze di polizia, autorità giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2-3, del D. Lgs. n.101 del 10/08/2018, ove motivata da finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In via eccezionale, possono essere diffuse immagini o foto, riprese con il sistema di videosorveglianza, esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art.14 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;

- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;
2. Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 2 del D. Lgs. n.51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 15 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

CAPO V - MODIFICHE

Art. 16 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti nel presente regolamento o nel disciplinare tecnico.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali GDPR n.679/2016 e il D. Lgs. n.101 del 10/08/2018.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-09-21 ATTO N. 21

OGGETTO PROPOSTA:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to DIALUCE MICHELE

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to AMICI ABBATI MARIA
BEATRICE

Prot. N. Approvata

Li 06-10-21

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2021
al 21-10-21 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA